



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

Piazza Piave n. 39 - 52018 - Castel San Niccolò - Tel. 0575/5710 - Fax 0575/571026 - Cod. Fisc. e P.I. 00133400515

e-mail comune.castelsanniccolo@postacert.toscana.it
www.comune.castel-san-niccolo.ar.it

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 25-03-2021

REG. VERBALI N. 5

COPIA

L'anno duemila ventuno, alle ore 21:00 del giorno venticinque di marzo, nella sede del Comune, l'Assemblea consiliare si è riunita in sessione **Ordinaria**, seduta in Prima convocazione, avvenuta nel rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, sotto la **Presidenza di ANTONIO FANI PRESIDENTE**, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000. Al momento della trattazione del presente punto sono presenti i Sigg.:

FANI ANTONIO	P	TAPINASSI ANDREA	P
SERENI FRANCESCO	P	FALCONE BENITO	P
ZAMPELLA ELENA	P	VALBONESI MANOLA	P
FORCINITI MARIO	P	DANESI LORENZO	P
TARANI STEFANO	P	QUARATESI PAOLA	P
LACHI ANGELA	P		

COMPONENTI PRESENTI - N. 11 ASSENTI - N. 0

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il SEGRETARIO GENERALE **ORNELLA ROSSI**.

E' presente, ai sensi dell'art. 17, lett. b) comma 3 del vigente Statuto, l'Assessore comunale Assessori esterni:

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nonché l'avvenuta corretta convocazione, con le modalità previste dallo Statuto e dal citato regolamento, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021

Il sindaco illustra la terza proposta che mantiene invariate le aliquote IMU.

Cons. Tarani: per mandare avanti il Comune dobbiamo pagare le tasse, sarei anche favorevole ad aumentare le tasse. Pur essendo stato un periodo maledetto con la pandemia, la gente è riuscita a onorare quanto doveva, non abbiamo avuto stravolgimenti di incassi.

Cons. Valbonesi: l'avevo detto al Sindaco, è un paese di pensionati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n° 160 (legge di Bilancio 2020) pubblicata nel S.O. alla G.U. del 30 dicembre 2019 ed in essa in particolare i commi dal 738 al 783 che vanno ad abolire la TASI ed a riscrivere la normativa IMU;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria di nuova istituzione approvato con deliberazione CC n. 28 del 31.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTE le aliquote IMU per l'anno 2020 approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 02 del 17/03/2020;

RICORDATO che il Comune di Castel San Niccolò è interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011;

RICHIAMATA la risoluzione n. 1/2020 del Dipartimento delle Finanze la quale precisa che l'obbligo di approvare le delibere in conformità al prospetto da adottarsi a cura del MEF (commi 756 e 757 della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) opererà solo a partire dall'anno 2021;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, a decorrere dall'esercizio 2021 le aliquote possono essere articolate solamente sulla base delle indicazioni fornite dal legislatore, con riferimento alle casistiche che verranno indicate nel prospetto che sarà presente sul Portale del MEF;
- a tale riguardo, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera, senza il quale quest'ultima non è efficace;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020, ha chiarito che, sino all'adozione dell'apposito decreto, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del dl. n. 201/2011;
- ad oggi non è stato ancora emanato l'apposito decreto che deve stabilire le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del prospetto delle aliquote IMU, pertanto la trasmissione della presente delibera deve avvenire con le modalità attualmente vigenti, previo inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO:

- che l'articolo 30 del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 ha differito il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;

- che dovendo approvare il bilancio si ritiene necessario e doveroso prevedere in entrata gli importi con il gettito atteso dalle aliquote che si andranno ad approvare in questa seduta;

RITENUTO, pertanto, per l'anno 2021, confermare la misura delle aliquote IMU in vigore nell'anno 2020, così come segue:

- nei casi previsti dalle lett. a), b) e c) di cui al comma 747 della L. n° 160/2019 l'aliquota prevista è pari: **10,40 ‰** (dieci virgola quaranta per mille) con base imponibile ridotta 50%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale (limitatamente alle categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze, di cui al comma 748 della L. n. 160/2019: **6,00 ‰** (sei per mille);
- detrazione € **200,00**: detrazione di imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi residenti e dimoranti abitualmente, dando atto che la stessa trova applicazione solo per le categorie catastali A1, A8, A9, comma 749 della L. n. 160/2019;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, di cui al comma 750 L. n. 160/2019, **0 ‰** (zero per mille);
- fino all'anno 2021, ai sensi del comma 751 della citata L. n. 160/2019, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è stabilita nella misura dell'**1 ‰** (uno per mille); A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- aliquota per i terreni agricoli, di cui al comma 752 lett. a), b), c) e d) della L. n° 160/2019, **0 ‰** (zero per mille);
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui al comma 753 della L. n. 160/2019: **10,50 ‰** (dieci virgola cinquanta per mille);
- ai sensi del comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota è stabilita nella misura del **10,40 ‰** (dieci virgola quaranta per mille);
- ai sensi del comma 754, per le aree edificabili, l'aliquota è stabilita nella misura del **10,00 ‰** (dieci per mille);
- ai sensi del comma 760, per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento: aliquota del **10,40 ‰** (dieci virgola quaranta per mille);
- Nei casi previsti dal comma 747, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

VISTO il comma 744 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che le attività di accertamento e riscossione relative agli stessi sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

ACCERTATO che in sede istruttoria sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, pareri espressi in forma digitale;

RICHIAMATO altresì:

- L'art. 97 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare i commi:
 - 2: Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - 4: Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il Sindaco e il Presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario, inoltre, come stabilito alla *lett. a)*, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
- Il provvedimento del Sindaco n. 5 del 30.07.2020 che regola le sedute della Giunta e del Consiglio nel periodo di emergenza COVID-19;

DATO ATTO:

- Che in relazione al D.L. n. 6/2020 e alle relative disposizioni attuative, in particolare *all'art.1 lettera q)*, i lavori della Giunta e del Consiglio possono essere svolti da remoto con collegamento telefonico nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità;
- Che il materiale presente nella cartella di Giunta e del Consiglio e previsto nell'ordine del giorno è stato messo a disposizione dei componenti l'organo collegiale prima della seduta;

RITENUTO che il sistema individuato, pur in fase di miglioramento e adeguamento, consenta di identificare con certezza i partecipanti, assicura la regolarità degli adempimenti relativi alle sedute e garantisce lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 267/2000.

TUTTO ciò premesso;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

- 1) Di definire come segue le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU - per l'anno 2021:
 - nei casi previsti dalle lett. a), b) e c) di cui al comma 747 della L. n° 160/2019 l'aliquota prevista è pari: **10,40 ‰** (dieci virgola quaranta per mille) con base imponibile ridotta 50%;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale (limitatamente alle categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze, di cui al comma 748 della L. n. 160/2019: **6,00 ‰** (sei per mille);
 - detrazione € **200,00**: detrazione di imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi residenti e dimoranti abitualmente, dando atto che la stessa trova applicazione solo per le categorie catastali A1, A8, A9, comma 749 della L. n. 160/2019;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, di cui al comma 750 L. n. 160/2019, **0 ‰** (zero per mille);
 - fino all'anno 2021, ai sensi del comma 751 della citata L. n. 160/2019, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è stabilita nella misura dell'**1 ‰** (uno per mille); A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- aliquota per i terreni agricoli, di cui al comma 752 lett. a), b), c) e d) della L. n° 160/2019, **0 ‰** (zero per mille);
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui al comma 753 della L. n. 160/2019: **10,50 ‰** (dieci virgola cinquanta per mille);
- ai sensi del comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota è stabilita nella misura del **10,40 ‰** (dieci virgola quaranta per mille);
- ai sensi del comma 754, per le aree edificabili, l'aliquota è stabilita nella misura del **10,00 ‰** (dieci per mille);
- ai sensi del comma 760, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento: aliquota del **10,40 ‰** (dieci virgola quaranta per mille);
- Nei casi previsti dal comma 747, la base imponibile è ridotta del 50 per cento;

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione consiliare dovrà essere inserita nel **Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2021** in base alla vigente normativa così come richiamata e puntualmente dettagliata dalla Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019).
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, a mente dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di dover immediatamente dare corso all'iter di adozione e successiva approvazione.

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 3;

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 22-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to ANTONIO FANI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 22-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to ANTONIO FANI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to ANTONIO FANI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to ORNELLA ROSSI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi pubblicata il 26.03.2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Castel San Niccolò, 26.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to ORNELLA ROSSI)

CONTROLLI ED ANNOTAZIONI

Divenuto esecutivo in data per decorrenza termini (Art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

Castel San Niccolò li 26.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to ORNELLA ROSSI)

È copia conforme all'originale.
Li, 26.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
ORNELLA ROSSI